



COMUNE DI CAMASTRA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Ordinanza n. 06 del 05/03/2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.Lgs. 267/2000, A SCOPO DI PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID-19. MISURE PRECAUZIONALI PER LIMITARE IL DIFFONDERSI DEL VIRUS IN LOCALITA' DEL COMUNE DI CAMASTRA.

ISTITUZIONE DEL DIVIETO TEMPORANEO DI ASSEMBRAMENTO E STAZIONAMENTO NELL'AREA ADIACENTE GLI ESERCIZI PUBBLICI NELLE VIE, NELLE PIAZZE E NEL PARCO GIOCHI IN ZONA PADRE PIO DAL 05/03/2021 AL 28/03/2021.

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella G.U.R.I. 8 agosto 2020, n. 198;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella G.U.R.I. 7 settembre 2020, n. 222;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella G.U.R.I. 13 agosto 2020, n. 202;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella G.U.R.I. 17 agosto 2020, n. 204;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed in particolare l'art. 1, punto 4 che così recita: «Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.»

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato Atto

- che risulta necessario che in strade o piazze dei centri urbani che per l'alta concentrazione di persone, siano possibili assembramenti e stazionamenti, venga esercitato un particolare controllo da parte delle FF.O durante l'arco della giornata, che miri a scoraggiare tali fenomeni.
- che nel Comune di Camastra è possibile individuare nei pressi degli esercizi pubblici, nella piazza e nell'area del parco giochi presso la zona Padre Pio zone particolarmente a rischio diffusione Covid -19, in quanto nell'area sopra delimitata si vengono a creare occasioni di concentrazione e aggregazione di persone che possono favorire, per la loro naturale dinamicità, un'attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento.
- che nell'aree sopra elencate possono, pertanto, verificarsi con maggiore probabilità contagi epidemiologici da Covid19;
- che il presente provvedimento, avendo come finalità la tutela della salute pubblica, è adottato ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 267/2000 e che, pertanto, il Sindaco procede come Autorità sanitaria locale.

Ritenuto

di dover provvedere immediatamente, per le motivazioni in premessa esposte, ad istituire il divieto di assembramento e stazionamento nelle vie e aree sopra citate dal 05/03/2021 al 28/03/2021 compreso.

ORDINA

Il divieto temporaneo di assembramento nei pressi ed adiacente gli esercizi pubblici, nella piazza Garibaldi e nel parco giochi piazzale Padre Pio dal 05/03/2021 al 28/03/2021 compreso.

L'inottemperanza al divieto imposto dalla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

DISPONE

- che la presente Ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio comunale e affissione nel luogo interessato in modo da garantirne totale pubblicità;
- che il presente provvedimento venga trasmesso per opportuna conoscenza alla Prefettura di Agrigento al Comando Stazione Carabinieri e alla Polizia Municipale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37 comma 3° del D. L.vo 285/92 al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'art. 74 del D.P.R. 495/92; ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 7 Agosto 1990, n° 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" la presente Ordinanza è impugnabile con ricorso giurisdizionale al TAR di Palermo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione ovvero entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

la trasmissione a mezzo pec della presente ordinanza a:

- Prefettura;
- Polizia municipale;
- Stazione dei carabinieri.

IL SINDACO

Dott. Dario Gaglio

